

## REGOLAMENTO (CE) N. 1456/2001 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2001

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,  
vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,  
visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,  
considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000 <sup>(4)</sup> sono destinate a garantire un grado di selettività degli attrezzi da pesca impiegati nel mare d'Irlanda che consenta di ridurre a pochi esemplari il numero di individui giovani catturati.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è proibito usare reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato e reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm.
- (3) Tuttavia, recenti pareri scientifici confermano l'opinione dei pescatori, secondo cui un sacco e/o un avansacco costituiti da filo binato di spessore non superiore a 4 mm sono tecnicamente equivalenti a un sacco e/o un avansacco quali attualmente definiti.

- (4) È importante dunque che alcuni pescatori possano impiegare sacchi a filo binato.
- (5) Poiché l'articolo 3 del suddetto regolamento si riferisce a condizioni che erano valide soltanto nel 2000, è necessario sostituirlo con un testo che contenga le modifiche opportune.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2549/2000 va quindi modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 3*

Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, per la pesca con attrezzi trainati nel mare d'Irlanda è consentito usare sacchi e/o avansacchi costituiti da pezze di rete a filo binato in cui lo spessore di ciascun filo non sia superiore a 4 mm.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. MICHEL

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 311.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 30 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5.